LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari
Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione II - Delle intavolazioni

Art. 32 (Requisiti degli atti)

Gli atti pubblici e le scritture private in forza dei quali si domanda una intavolazione devono contenere, oltre i requisiti degli articoli 26 e 27, l'esatta indicazione tavolare dell'immobile o del diritto sul quale si chiede l'intavolazione [52 L.T.].

Gli atti posti in essere fuori del territorio della Repubblica devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali [123, 839, 840 c.p.c., 106 n. 4) l.n., 64, 65, 66, 67 L. 218/1995].

Note

L'indicazione tavolare dell'immobile costituisce requisito generale dei titoli con i quali si richiede un'iscrizione (intavolazione o annotazione prevista dall'art. 19 L.T. ai sensi dell'art. 52 L.T.), restando esonerati solamente i titoli provenienti dall'autorità giudiziaria ed amministrativa.

La legalizzazione di cui al comma 2° è il procedimento di un'autorità italiana competente la quale attesta che il documento straniero si è formato secondo le legali procedure del luogo di provenienza. Per gli atti compiuti in stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione è stata sostituita in favore di una procedura più snella, detta apostille. Essa consiste nell'apposizione di una formula prevista dalla convenzione stessa da parte di un'autorità straniera dichiarata a ciò competente.

La Legge 218/1995 ha inoltre previsto che le sentenze straniere sono efficaci in Italia senza che sia necessario alcun procedimento, salvo la necessità di ricorrere ad un processo di cognizione se si vuole munire la sentenza di efficacia esecutiva o se sorgono contestazioni in ordine alla sua efficacia.

Con riguardo ai lodi stranieri si applicano gli artt. 839 e 840 c.p.c. che hanno recepito la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 ("Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere"). La

Convenzione ha imposto agli Stati firmatari di non prevedere, relativamente al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali straniere, condizioni più gravose rispetto a quelle previste per le sentenze arbitrali nazionali. Il riconoscimento del lodo straniero si chiede con ricorso al Presidente della Corte d'Appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte, o se questa è residente all'estero alla Corte d'Appello di Roma. Il Presidente decide con decreto, che non può essere concesso quando:

• la controversia non può essere deferita ad arbitri secondo la legge italiana (artt. 806, 808 c.p.c.)

• il lodo contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico

Contro questo decreto è prevista un'opposizione dinanzi alla Corte d'Appello.